



**FONDO DI MUTUALITÀ
E ASSISTENZA**
PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE PUGLIESE

STATUTO
(aggiornato con le modifiche approvate
dall'assemblea straordinaria dei soci del 19 Novembre 2018)

ART. 1

Costituzione del Fondo

Per volontà della Banca Popolare Pugliese (risultante dalla fusione della Banca Popolare Sud Puglia e della Banca Popolare di Lecce) e degli iscritti al Fondo di Mutualità e Assistenza per il personale della Banca Popolare Sud Puglia, il Fondo medesimo, già costituito con atto per Notar Aromolo del 10/2/1982, repertorio n. 82076, diviene e viene denominato "Fondo di Mutualità ed Assistenza per il Personale della Banca Popolare Pugliese, per il perseguimento degli scopi di cui al successivo art.2.

Per brevità, negli articoli seguenti, il Fondo di Mutualità ed Assistenza per il Personale della Banca Popolare Pugliese verrà denominato "Fondo" e la Banca Popolare Pugliese verrà denominata "Banca".

ART. 2

Scopo del Fondo

Scopo preminente del Fondo è quello di assicurare, in favore dell'iscritto colpito da evento dannoso e sfortunato, un intervento pronto ed efficace a sostegno dell'iscritto stesso e della sua famiglia.

Il Fondo ha anche lo scopo di sottolineare, con i mezzi ritenuti più idonei, le ricorrenze particolarmente significative nella vita degli iscritti, di elargire contributi per oneri sostenuti a fronte di eventi straordinari, di promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative, di elargire premi di studio, di stipulare polizze assicurative di comune interesse.

Ha, altresì, lo scopo di promuovere, favorire o realizzare quanto altro possa giovare alla totalità degli iscritti e a rinsaldare i rapporti umani fra gli stessi e le rispettive famiglie.

Il Fondo provvede, infine, anche alla beneficenza a favore dei terzi estranei, nei limiti di spesa fissati nel bilancio preventivo di ciascun anno.

ART. 3

Contribuzioni ordinarie e straordinarie

La Banca versa annualmente, entro il 31 marzo, un contributo ordinario per ciascuno di coloro che risultino iscritti al Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'importo di tale contributo ordinario viene stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione della Banca.

Gli iscritti al Fondo versano annualmente, entro il 31 maggio, un contributo individuale ordinario pari alla metà del contributo della Banca.

Salvo per quanto previsto al comma successivo, il contributo annuale a carico degli iscritti non può mai eccedere, per ciascuno di essi, il due per mille della retribuzione lorda annua di un impiegato di prima categoria appena assunto.

L'Assemblea degli iscritti al Fondo, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta degli stessi e vincolante per assenti e dissenzienti, può deliberare un aumento della contribuzione



ordinaria e permanente a carico degli iscritti, ovvero, in occasione di eventi particolari, una contribuzione straordinaria “una tantum”.

I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso entro due mesi dalla data della deliberazione stessa, senza essere tenuti all’aumento della contribuzione ordinaria o alla contribuzione straordinaria.

ART. 4

Sede – Durata - Personale del Fondo

La sede del Fondo è in Matino, presso la Direzione Generale della Banca.

La durata del Fondo è la medesima stabilita statutariamente per la Banca; essa si intenderà ipso iure prorogata per lo stesso periodo in caso di proroga della durata della Banca.

E’ consentito lo scioglimento anticipato del Fondo; esso, previo consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca, dovrà essere deliberato dalla Assemblea degli iscritti con la maggioranza di tre quarti degli iscritti medesimi.

La Banca, ritenendolo, potrà fornire al Fondo il personale strettamente necessario al funzionamento dello stesso, assumendo a proprio carico gli oneri e le spese inerenti al relativo trattamento economico, nonché le spese generali di ordinaria amministrazione.

ART. 5

Iscrizioni

Possono essere iscritti al Fondo tutti i dipendenti della Banca, salve le eccezioni stabilite dal presente statuto.

Possono altresì esser iscritti al Fondo tutti i dipendenti delle società controllate dalla banca Popolare Pugliese. A tal fine le iscrizioni potranno esser accolte qualora il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società controllate approvi l’adesione della società al Fondo e deliberi il versamento al Fondo di un contributo per ciascun dipendente iscritto pari a quello a carico della Banca .

Non possono essere iscritti al Fondo:

- 1) i dipendenti con orario inferiore (comunque esso sia distribuito nel corso della settimana o del mese) a quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il part-time;
- 2) gli assunti in via temporanea con contratto di lavoro inferiore ai dodici mesi.

Ove per taluno l’incompatibilità di cui al punto 1) venga a sorgere successivamente all’iscrizione al Fondo a causa di modificazioni contrattuali o normative, l’iscrizione potrà essere proseguita.

Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, che può rigettarle per gravi motivi.

L’iscrizione ha effetto a partire dal mese successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’ammissione.

Le deliberazioni di rigetto delle domande devono essere congruamente motivate. La decisione e la motivazione devono essere comunicate per iscritto all’interessato.

Colui la cui domanda sia stata rigettata ha facoltà di ricorrere ad una Commissione composta da un socio del Fondo, da lui designato, dal Presidente del Collegio Sindacale del Fondo e dal Presidente del Collegio Sindacale della Banca.

La decisione della Commissione viene assunta a maggioranza, è definitiva e non è impugnabile.



ART. 6

Iscrizioni tardive

Possono essere avanzate richieste di iscrizione tardive.

Sono tardive, agli effetti del presente statuto, le richieste presentate al Consiglio di Amministrazione del Fondo dopo il novantesimo giorno successivo a quello in cui il rapporto di lavoro dipendente con la Banca ha acquisito carattere di stabilità.

In caso di richiesta tardiva, gli effetti dell'iscrizione, ai fini dell'esercizio dei diritti e del godimento dei benefici, decorrono dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

Colui che ottiene l'iscrizione tardiva è tenuto a corrispondere al Fondo, al momento dell'iscrizione, una somma pari ad un terzo di tutte le contribuzioni, escluse quelle straordinarie, cui sarebbe stato tenuto se la domanda di iscrizione fosse stata accolta il novantesimo giorno successivo a quello in cui il rapporto di lavoro ha acquisito carattere di stabilità. L'ammontare dovuto non può, in ogni caso, superare il quadruplo dell'ultima contribuzione annuale ordinaria determinata, per ciascun iscritto, ai sensi del terzo comma dell'art.3.

ART. 7

Prosecuzione del rapporto

Salvo l'esercizio del recesso di cui all'art.8, restano iscritti al Fondo (*) i dipendenti della Banca i quali, avendo prestato presso di essa almeno dieci anni di servizio, abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità, ovvero vengano collocati, a domanda o meno, in pre-pensionamento o in posizioni equivalenti in base a norme previste dall'ordinamento giuridico o da contratti collettivi.

Lo stesso diritto compete a coloro che, non avendo maturato il diritto ad un trattamento pensionistico o non essendo collocati in prepensionamento o in una posizione equivalente, risolvano il rapporto di lavoro, abbiano prestato almeno venti anni di servizio presso la Banca e ne facciano espressa richiesta scritta, da inoltrarsi al Consiglio di Amministrazione del Fondo (**) entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le persone di cui ai commi precedenti sono tenute a corrispondere le quote contributive annuali entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e le altre eventuali contribuzioni entro trenta giorni dalle relative deliberazioni.

Per essi la banca versa le contribuzioni di cui all'art.3.

E' esclusa la riammissione prevista dall'art.9 per le persone di cui al secondo comma e per coloro che, ricadendo nella previsione del primo comma, abbiano prestato meno di quindici anni di servizio presso la Banca.

ART. 8

Sospensione - cessazione - recesso - esclusione

Salvi i casi di prosecuzione dell'iscrizione di cui all'art.7, la partecipazione al Fondo segue le vicende del rapporto di lavoro; pertanto, le cause di sospensione o di cessazione del rapporto di lavoro agiscono come cause di sospensione o di cessazione della partecipazione al Fondo.

Ai fini di cui al primo comma, non si considera cessazione del rapporto di lavoro la cessione, da parte della Banca:

- di personale ad imprese facenti parte dello stesso gruppo societario di cui fa parte la Banca;
- di personale, unitamente a funzioni o mansioni, ad imprese di outsourcing;



in tali casi, però, la prosecuzione dell'iscrizione nelle fattispecie previste dall'art.7 è ammessa soltanto a condizione che le anzianità previste dal medesimo art.7 siano maturate presso la Banca o presso i soggetti giuridici di cui alla norma finale del presente statuto.

E' ammesso il recesso dal Fondo. Esso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo ed all'Ufficio del Personale della Banca e spiegherà efficacia immediata

L'iscritto cessato, sospeso, receduto o escluso non ha diritto a riparti di alcun genere nè a rimborsi o restituzioni di contribuzioni versate o di quote.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata previo parere favorevole del Collegio Sindacale, possono essere esclusi dal Fondo coloro che si siano resi autori o responsabili di atti dannosi per il Fondo o disdicevoli per il decoro dello stesso, nonché coloro che abbiano costretto il Fondo ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni o, pur diffidati per iscritto, non abbiano versato le quote di iscrizione.

Le deliberazioni di esclusione devono essere congruamente e dettagliatamente motivate. La decisione e la motivazione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.

L'escluso può chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il pronunciamento dell'assemblea sul provvedimento di esclusione.

In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione sottopone il caso all'Assemblea nella prima adunanza utile e questa delibera con le maggioranze di cui all'art.13.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione e il pronunciamento dell'Assemblea, il rapporto associativo e i connessi obblighi, diritti e benefici restano sospesi.

ART. 9

Riammissione

Coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso di cui all'art.8 e ai quali non sia preclusa la riammissione per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.7, decorsi due anni dal giorno in cui il recesso ha spiegato efficacia, possono chiedere di iscriversi nuovamente al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo decide sulla loro riammissione.

Questa, se concessa, è condizionata al versamento di un terzo di tutte le contribuzioni ordinarie relative al periodo di non iscrizione, col tetto di cui al secondo periodo del quarto comma dell'art.6.

Per la decorrenza della nuova iscrizione si applica il secondo comma dell'art. 6.

Nessuno può essere riammesso più di una volta

ART.10

Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

- 1) L'Assemblea degli iscritti.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Collegio dei Sindaci.

Gli Organi del Fondo non sono retribuiti.

Contestualmente alla redazione dei bilanci annuali, il Consiglio di Amministrazione determina le spese effettivamente sostenute da ciascun Consigliere durante l'anno solare precedente e, ove lo ritenga, ne delibera il rimborso in tutto o in parte, tenendo conto delle risultanze dei bilanci, del disagio sopportato dagli interessati, e dei rimborsi eventualmente già erogati dalla Banca.



ART. 11

Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente statuto, impegnano gli iscritti, ancorchè assenti o dissenzienti.

Ogni partecipante ha diritto ad un solo voto. Nessuno può farsi rappresentare a mezzo delega, a meno che non risulti comprovatamente impedito a partecipare di persona per malattia o per cause di servizio.

In tal caso, la delega non può essere conferita che ad un altro iscritto al Fondo. Ciascun iscritto non può ricevere più di una delega.

Il voto può essere espresso anche in modalità elettronica, con procedure messe a disposizione della Banca, nei modi e nei termini stabiliti dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

ART. 12

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio stesso.

Di ogni adunanza verrà redatto, su apposito libro, il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui all'art.13.

L'assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, su deliberazione del Consiglio stesso, ogni volta che esso ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Collegio Sindacale o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti (*vedasi art.20 c.c, posto a tutela delle minoranze*).

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui l'Assemblea dovrà riunirsi e con l'esposizione dell'ordine del giorno, dovrà essere portato a conoscenza degli iscritti e della Banca, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

A tal fine, sarà necessario e sufficiente che l'avviso stesso sia affisso all'albo della Sede Centrale della Banca riservato alle comunicazioni del Fondo e trasmesso a tutte le Filiali e Dipendenze e a tutti gli Uffici Centrali della Banca.

L'avviso dovrà, inoltre, essere inviato, con spedizione al loro domicilio, a coloro che restano iscritti al Fondo dopo la cessione ad altre imprese ai sensi del secondo comma dell'art.8 o dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART.13

Deliberazioni dell'Assemblea

Salvo il caso dello scioglimento anticipato del Fondo, disciplinato dall'art.4, la costituzione dell'Assemblea e le sue deliberazioni sono regolate come nei commi seguenti.

Quando non sono previste maggioranze diverse, le deliberazioni dell'Assemblea sono così adottate:

- a – in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta;



b – in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, in assemblea o con voto espresso telematicamente, qualunque sia il loro numero.

Per le modificazioni dello statuto, sono necessari, in qualsiasi convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti ed il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Le nomine alle cariche alle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto ovvero, ove la maggioranza dei presenti lo decida, per alzata di mano con prova e controprova. E' fatto salvo quanto previsto per il voto telematico.

E' ammesso il voto telematico quando l'ordine del giorno per le deliberazioni assembleari riguardi soltanto uno o più dei seguenti argomenti, con esclusione di qualsiasi altro diverso argomento, compresa la voce "varie ed eventuali" e il Consiglio di Amministrazione lo deliberi:

- a) approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- b) nomina alle cariche sociali;
- c) modificazione dello statuto, escluso il caso di scioglimento anticipato del Fondo.

Nelle Assemblee in cui è consentito il voto telematico non è ammesso il voto per delega.

I votanti con procedura telematica concorrono alla formazione dei quorum costitutivi e i voti espressi con tale modalità concorrono alla formazione delle maggioranze deliberative.

I voti espressi telematicamente restano segreti fino alla verifica da parte del Collegio Sindacale.

Nei casi di votazioni a scrutinio segreto e/o di voti pervenuti telematicamente vengono nominati tre scrutatori cui vengono affidate le operazioni di spoglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio stesso. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Consigliere nominato dall'Assemblea.

Di ogni adunanza viene redatto, su apposito libro, il verbale che deve essere sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.

ART.14

Convocazione e svolgimento delle assemblee

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire a ciascun iscritto avente diritto al voto, in busta sigillata a lui indirizzata, via mail o con posta ordinaria a chi non abbia fornito un indirizzo mail per le comunicazioni del Fondo, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve informare gli iscritti che il voto, nell'assemblea con esso convocata, potrà essere espresso telematicamente, indicandone modalità ed i termini. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui l'Assemblea dovrà riunirsi e l'esposizione sommaria dell'ordine del giorno.

Ad esso devono essere allegati:

Quando debba deliberarsi in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo:

- copia integrale del bilancio e degli allegati;
- copia integrale delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio Sindacale;
- copia o, se sufficiente, estratto di ogni altro atto o documento necessario o utile per avere corretta informazione sulla gestione e sulle attività del Fondo, pur nel rispetto della legge n.675/96, e per esprimere un voto informato e consapevole.

Quando debba deliberarsi in ordine alle cariche sociali:

- l'indicazione dei consiglieri uscenti per scadenza del loro mandato, o per decadenza o dimissioni o per qualsiasi altra causa.



l'invito, per chi voglia candidarsi alla carica di consigliere, a far pervenire la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, utilizzando l'apposito modulo;

Quando debba deliberarsi in ordine a proposte di modificazioni dello statuto:

il testo vigente di ciascun articolo contenete la norma o le norme di cui si propone la modificazione o l'abrogazione e il corrispondente testo sostitutivo;

il testo di ciascun articolo contenente la nuova norma o le nuove norme di cui si propone l'introduzione, con l'evidenziazione delle parti nuove;

ART. 15

Composizione del Consiglio di Amministrazione e durata della carica

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, eletti dall'Assemblea degli iscritti, che si sforzerà di conseguire, con la loro designazione, la più vasta e articolata rappresentatività possibile attraverso il seguente meccanismo teso a favorire l'elezione nel Consiglio di Amministrazione di dipendenti che operano in tutte le province dove la banca ha unità organizzative:

- si divide il numero di iscritti al fondo al 31-12 dell'anno precedente per il numero di consiglieri (9) per ottenere il coefficiente di assegnazione
- si verifica il numero di iscritti che lavora in ciascuna provincia (per i soci in quiescenza verrà considerata valida la provincia di residenza)
- le province con meno di 50 iscritti costituiscono, ai fini dell'attribuzione dei consiglieri, un'unica provincia
- a ciascuna provincia si attribuisce il numero di consiglieri pari alla parte intera del quoziente della divisione "numero di iscritti della provincia/coefficiente di assegnazione"
- i consiglieri non assegnati in questa prima fase saranno attribuiti, tra le province che non hanno raggiunto il quorum minimo per avere consiglieri, a quelle con il miglior quoziente della divisione "numero di iscritti della provincia/coefficiente di assegnazione"

Definito il numero di consiglieri per provincia il consiglio di amministrazione indice le elezioni chiedendo la formalizzazione di candidature su base provinciale. Gli iscritti riceveranno la scheda di votazione relativa alla provincia di appartenenza e potranno esprimere una sola preferenza.

L'elezione ha luogo a maggioranza relativa.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 volte consecutive; sono di nuovo rieleggibili per ulteriori 3 mandati dopo un periodo di assenza dal consiglio di un mandato.

Qualora uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo prima della naturale scadenza, gli subentra colui che, nell'ambito della medesima provincia e nella tornata elettorale che ha eletto il consigliere cessato, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto ovvero, a parità di voti, il più anziano di iscrizione al Fondo o, in caso di pari data, il più anziano di età. Nel caso in cui non vi siano iscritti votati e non eletti, l'amministratore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

In ogni caso, il subentrante dura in carica sino a che sarebbe durato il surrogato

Per consentire un ricambio equilibrato dei consiglieri e scongiurare il pericolo di perdita di continuità tra un consiglio e l'altro, ogni anno verranno eletti 3 consiglieri.

Con la sola eccezione specificata nella Norma Provvisoria, ogni anno le elezioni riguarderanno numericamente e geograficamente le province dei consiglieri da rinnovare.



NORMA PROVVISORIA

Per consentire un agevole passaggio dall'attuale sistema di rinnovo integrale dei componenti del consiglio di amministrazione al nuovo che ne prevede invece un rinnovo progressivo, nelle sole elezioni del 2008 verranno eletti 9 consiglieri dei quali 3 (estratti a sorte) resteranno in carica un solo anno ed altri 3 (sempre estratti a sorte) resteranno in carica 2 anni.

ART. 16

Organi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

L'elezione ha luogo a maggioranza relativa.

ART. 17

Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale del Fondo anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere che ha maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente possono, se ricorra comprovata urgenza e dopo essersi consultati, anche per le vie brevi, con gli altri consiglieri, adottare provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio, riferendo allo stesso nella prima adunanza successiva per le relative deliberazioni

ART.18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ogni volta che lo ritengano opportuno e, comunque, ogni tre mesi.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, altresì, quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data e dell'ora fissata e dell'ordine del giorno, viene dato con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, che dovrà avvenire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire per le vie brevi e con qualunque altro mezzo, purché pervenga ai Consiglieri in tempo utile.

Negli stessi modi e negli stessi termini sarà dato avviso ai Sindaci.

L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti non inficia la validità delle riunioni, quando ad esse risultino comunque presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 19



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno sei Consiglieri.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire mediante collegamento audiovisivo a distanza. In tal caso devono essere assicurate:

1. la individuazione dei partecipanti a distanza in ciascun punto di collegamento
2. la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di esprimere il proprio parere, di visionare, ricevere, trasmettere e trattare tutta la documentazione
3. la con testualità dell'esame e della deliberazione.

Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione si compone da 1000 pagine regolarmente numerate in ordine progressivo e firmate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale che deve essere trascritto sul relativo libro a cura del Segretario e sottoscritto da questo.

ART. 20

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria del Fondo, al fine del raggiungimento degli scopi dello stesso, purché detti poteri non siano, per legge o per statuto, riservati all'Assemblea.

Il Consiglio pertanto potrà, fra l'altro:

- decidere sull'impiego del patrimonio del Fondo e sull'eventuale trasformazione degli impieghi in corso, nei modi e nei limiti di cui all'art.30;
- autorizzare qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico e della Casa DD.PP. della Tesoreria e Ricevitoria Provinciale e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, senza limitazione o condizione alcuna;
- formulare proposte per eventuali modifiche al presente regolamento;
- formulare proposte per l'eventuale scioglimento anticipato del Fondo;
- dirimere, con la partecipazione del Collegio dei Sindaci (che avranno, in tal caso, diritto al voto) eventuali controversie circa l'applicazione delle norme dello statuto, agendo, in tal caso, con i poteri e secondo le procedure previste per l'arbitrato; dalle controversie di cui innanzi sono escluse quelle conseguenti al rigetto di domande di iscrizione al Fondo e all'esclusione dal Fondo, rispettivamente disciplinate dagli artt. 5 e 8.

Il Consiglio dovrà, inoltre, compilare il bilancio consuntivo e quello di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può compiere atti di straordinaria amministrazione quando non vi sia il tempo di convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni ed il ritardo comporti il rischio della perdita di un diritto con conseguente detrimento, materiale o morale, del Fondo, di uno o più dei suoi iscritti o della Banca. In tal caso, il Consiglio dovrà mettere in atto gli adempimenti necessari perché l'Assemblea si riunisca entro sessanta giorni dal compimento del primo atto di straordinaria amministrazione, e chiedere ad essa la ratifica del suo operato.

ART.21

Composizione del Collegio Sindacale e durata della carica

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca entro il 31 marzo di ciascun anno.



Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti al Fondo.

I Sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica prima della naturale scadenza, il surrogante resterà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il surrogato.

ART. 22

Poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli iscritti, alla quale dovrà presentare la sua relazione.

Esso, inoltre, vigila sull'osservanza della legge e del presente regolamento; accerta la regolare tenuta della contabilità, controlla la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme fissate dalla legge e dal presente regolamento per la valutazione del patrimonio del Fondo.

Il Collegio dei Sindaci deve altresì accertare, almeno ogni sei mesi, la corrispondenza dei valori di proprietà del Fondo.

Esso verifica, infine, nei casi in cui le Assemblee degli iscritti sono convocate e si svolgono ai sensi dell'art.14, la validità dei voti pervenuti per corrispondenza, al fine di accertare sussistenza, o meno, dei quorum costitutivi.

Degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale su apposito libro.

ART. 23

Cause di decadenza per Amministratori e Sindaci

La sospensione, la cessazione e la risoluzione del rapporto di lavoro, come intese ai sensi del presente statuto, nonché il recesso dal Fondo costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consigliere; sono, altresì, cause di decadenza dalla carica di Sindaco, per i componenti del Collegio Sindacale che siano anche dipendenti della Banca, a meno che la Banca non provveda tempestivamente a confermarli nella carica.

E' altresì causa di decadenza dalla carica di Amministratore l'assenza ingiustificata da un'assemblea o da due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. Le medesime ipotesi di decadenza si applicano anche ai componenti il Collegio Sindacale, a meno che la Banca non provveda tempestivamente a confermarli nella carica.

ART. -24

Interventi del Fondo e bilancio preventivo

Gli interventi del Fondo sono regolati da un bilancio di previsione, approvato dall'Assemblea degli iscritti, che si compone dei seguenti titoli di entrata e uscita:

Titoli di entrata:

- 1) quote annuali di contribuzione della Banca;
- 2) quote annuali di contribuzione degli iscritti;
- 3) proventi straordinari di qualsiasi natura;
- 4) utili derivanti dall'impiego del Patrimonio.

Titoli di uscita:

- 1) spese per assistenza, mutualità, assicurazioni e forme previdenziali;



- 2) spese per regali, premi di studio ecc.;
- 3) spese per iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative;
- 4) spese per interventi di carattere eccezionale, beneficenza;
- 5) accantonamento al patrimonio di cui al successivo art.28;
- 6) eventuali accantonamenti al fondo di cui al quinto comma dell'art.27;
- 7) eventuali spese di gestione.

Alle spese di cui al punto 1) deve essere, in ogni caso, riservato almeno un terzo delle entrate totali previste. Qualora nel corso dell'anno fortunatamente non si verificano eventi straordinari tali da impegnare un terzo delle entrate totali ad assistenza e mutualità, la differenza tra il terzo delle entrate totali effettive e la spesa effettivamente sostenuta per questo capitolo di spesa dovrà esser accantonato su un Fondo Disponibile per Assistenza e mutualità. Detto Fondo a destinazione vincolata potrà esser utilizzato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo solo per far fronte a spese di mutualità ed assistenza e potrà esser disposto dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 7 consiglieri.

Non è consentito prevedere disavanzi di gestione.

ART. 25

Storni

Storni tra i vari titoli di spesa possono essere deliberati previo consenso del Collegio Sindacale, a condizione che, in ogni caso, non risulti disattesa la destinazione di cui al secondo comma dell'art.24.

ART. 26

Esercizio provvisorio

Fino all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, gli interventi del Fondo si attuano sulla base del bilancio di previsione dell'anno precedente, osservando il limite mensile di un dodicesimo per ciascun titolo di uscita.

ART. 27

Patrimonio del Fondo

Il patrimonio del Fondo è variabile.

Vengono imputati a patrimonio:

- 1) gli apporti straordinari versati dalla Banca e da terzi;
- 2) gli avanzi, gli utili, le eccedenze di gestione;
- 3) gli accantonamenti obbligatori e facoltativi;
- 4) le sopravvenienze attive;
- 5) tutte le entrate di carattere straordinario e non ricorrente, a meno che, trattandosi di contribuzioni o donazioni da parte della Banca o di terzi, siano state espressamente conferite per un dato scopo.

Ove ragioni di prudente e oculata amministrazione lo consiglino, il Consiglio di Amministrazione può proporre, in sede di approvazione dei bilanci, ulteriori o maggiori imputazioni a patrimonio, anche dopo il superamento del limite di cui al comma successivo.



**FONDO DI MUTUALITÀ
E ASSISTENZA**
PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE PUGLIESE

L'imputazione a patrimonio cessa di essere obbligatoria e diviene facoltativa quando il patrimonio del Fondo abbia raggiunto un valore almeno pari a € 50.000,00 riferito all'esercizio 2002. Detto importo deve essere annualmente rivalutato in base all'indice di svalutazione applicabile alle retribuzioni di operai e impiegati e riferito al mese di gennaio di ciascun anno.

Le attività non imputate a patrimonio possono essere, in tutto o in parte, accantonate in apposito "fondo disponibile", utilizzabile in uno o più degli esercizi successivi per fini di mutualità e assistenza ovvero, previo consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche per altri scopi.

Ai fini di quanto previsto nel quarto comma, il valore degli immobili si reputa non superiore al valore minimo fiscale ai fini dell'imposta di registro; il valore degli altri beni, se diversi da depositi bancari, azioni della Banca o titoli di stato, dovrà risultare da perizia di stima o da attestazione di agente di borsa o di altro intermediario abilitato ad operare nel mercato mobiliare o da altri documenti tecnicamente idonei a fornire una valutazione obiettiva ed attendibile. Si osservano i principi di cui agli artt. 2423 e segg. codice civile, purché applicabili.

ART. 28

Accantonamenti

Il 10% di tutte le entrate non contemplate nell'art.27 deve essere destinato ad incrementare il patrimonio, fino al raggiungimento del limite di cui al quarto comma del medesimo art.27; ovvero, raggiunto tale limite, devono essere imputate al fondo di cui al quinto comma dello stesso articolo. Altri accantonamenti potranno essere effettuati facoltativamente.

ART. 29

Ricorso al patrimonio

Nel caso in cui circostanze particolari lo rendano necessario o opportuno, in deroga alle norme del presente statuto, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli iscritti e con il consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca, è possibile attingere al patrimonio del Fondo.

In ogni caso, il patrimonio residuo non potrà risultare di valore inferiore ad un terzo della somma totale dell'ultima contribuzione annuale della Banca e degli iscritti.

Per il calcolo del valore di detto patrimonio minimo, si osservano le regole di cui all'ultimo comma dell'art.27.

Non è possibile comunque utilizzare il patrimonio, se non si è completamente azzerato il "fondo disponibile" di cui all'art. 24

ART. 30

Investimenti

Il patrimonio del Fondo deve essere investito dal Consiglio di Amministrazione in:

- 1) titoli di stato o da questo garantiti;
- 2) fondi comuni di investimento obbligazionari o misti;
- 3) azioni della Banca;
- 4) depositi fruttiferi presso la Banca.

Non sono consentiti altri tipi di investimento se non previo consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Per i titoli di proprietà del Fondo la Banca assolve gratuitamente i servizi di custodia, amministrazione e gestione.

ART. 31

Anno di esercizio e bilanci

L'esercizio contabile si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il bilancio consuntivo, nella sua articolazione di situazione patrimoniale e conto economico, e il bilancio preventivo saranno tenuti a disposizione degli iscritti che ne vogliano prendere visione nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea cui dovranno essere sottoposti per l'approvazione.

Vanno comunque osservati gli adempimenti previsti dall'art.14 in materia di voto per corrispondenza, quando tale modalità sia stata ammessa in relazione all'Assemblea di cui al comma che precede.

ART. 32

Criteri per la formazione del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il bilancio e, in particolare, nel valutare il patrimonio del Fondo, terrà conto dei criteri fissati dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Data la natura delle prestazioni del Fondo e le modalità fissate per le erogazioni, il Consiglio di Amministrazione curerà, per quanto possibile, di allineare, secondo criteri di prudenza, la valutazione del patrimonio ai valori correnti di mercato iscrivendo, a tal fine, previo accordo col Collegio Sindacale, plusvalenze e minusvalenze, le quali concorreranno al risultato finale di bilancio.

ART. 33

Spese di gestione

Le spese e gli oneri occorrenti per il funzionamento del Fondo e dei suoi organi sono a carico del Fondo stesso, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art.4.

ART. 34

Scioglimento del Fondo

Il patrimonio risultante al momento dello scioglimento del Fondo, esclusa ogni possibilità di riparto, anche parziale, tra gli iscritti, sarà devoluto, di comune accordo tra il Consiglio di Amministrazione della Banca e l'Assemblea degli iscritti, al sostegno e alla realizzazione di opere aventi finalità benefiche, di ricerca o culturali. Ove tale accordo non fosse raggiunto, la decisione sarà demandata ad un Collegio Arbitrale i cui membri saranno nominati uno dalla Banca, uno dall'Assemblea degli iscritti e un terzo dal Presidente del Tribunale.



NORMA FINALE

Le eventuali fusioni, trasformazioni o scissioni della Banca Popolare Pugliese o del soggetto giuridico che di essa abbia preso il seguito a seguito di fusioni, trasformazioni o scissioni, anche nel caso in cui la Banca Popolare Pugliese o il soggetto giuridico che di essa abbia preso il seguito vengano incorporati, non costituiscono causa di scioglimento del Fondo.

Ove lo scioglimento non venga deliberato nei modi previsti dal presente statuto, la durata del Fondo sarà ipso iure prorogata fino al termine di durata previsto statutariamente, o prorogato, per l'organismo risultante dalle fusioni o trasformazioni. In caso di scissioni, la durata del Fondo sarà ipso iure prorogata fino al termine di durata previsto statutariamente, o prorogato, del soggetto giuridico con vita più breve.

Ferma restando la volontarietà dell'iscrizione, la possibilità di iscriversi al Fondo e di fruire dei conseguenti benefici sarà estesa ai dipendenti dell'impresa o del soggetto giuridico che si unirà alla Banca Popolare Pugliese per fusione o incorporazione se tale estensione sarà deliberata dall'Assemblea del Fondo con la maggioranza di cui all'art.13 – 5° comma del presente statuto e dall'Organo Amministrativo dell'impresa o del soggetto giuridico risultante dalla fusione o incorporazione. L'estensione della possibilità di iscriversi al Fondo e di fruire dei conseguenti benefici non richiederà deliberazione alcuna ed opererà ipso iure nei casi di incorporazione di impresa o soggetto giuridico nella Banca Popolare Pugliese o nel soggetto giuridico o nei soggetti giuridici che di essa abbiano preso il seguito o ai quali essa abbia dato vita.

Nei casi previsti dal comma precedente, coloro che intendano iscriversi al Fondo devono presentare la relativa domanda entro novanta giorni dall'atto pubblico di fusione o incorporazione ovvero, se necessaria, dalla deliberazione dell'Assemblea del Fondo.

Ai sensi e nei limiti dei commi che precedono, l'espressione "Banca", contenuta nei precedenti articoli del presente statuto indica, oltre alla Banca Popolare Pugliese, il soggetto giuridico o i soggetti giuridici che di essa abbiano preso il seguito o ai quali essa abbia dato vita.

NORMA TRANSITORIA

Sono iscritti al Fondo coloro che, avendo stipulato un contratto di formazione lavoro, abbiano ottenuto l'iscrizione o ne abbiano fatto domanda, entro il giorno antecedente l'approvazione delle modifiche statutarie che limitano la facoltà di iscrizione ai dipendenti il cui rapporto di lavoro abbia acquisito carattere di stabilità.

Non vengono iscritti al Fondo coloro la cui domanda di iscrizione, pur presentata entro il termine stabilito al comma precedente, venga rigettata. E' fatta salva la facoltà di ricorrere alla commissione di cui al penultimo comma dell'art.5.

Coloro che restano o vengono iscritti al Fondo ai sensi del primo comma non possono essere eletti alla carica di Amministratore fino a quando il loro rapporto di lavoro non abbia acquisito carattere di stabilità.